

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**REPERTORIO N. 173**

**TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E DEL CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di luglio, presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, innanzi a me dott. **FRATINO Michele**, Segretario Comunale, sono presenti:


- il **COMUNE di VIBO VALENTIA**, con sede in Vibo Valentia (VV), Piazza Martiri d'Ungheria, codice fiscale e Partita IVA n. 00302030796, rappresentato dal dott. Filippo Nesci (codice fiscale: NSC FPP 71P26 I854P), nato a Soriano Calabro (VV), il 26 settembre 1971, il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (codice fiscale: 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 4 – Urbanistica – Ufficio Patrimonio.

- il **Sig. D'Antona Domenico**, nato a Catania (CT) il 07 novembre 1968, codice fiscale DNTDNC68S07C351V, residente in Monza (MB), alla via Volturmo, n. 35, che dichiara di essere coniugato, in regime patrimoniale di comunione legale.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

Le Parti premettono quanto segue:

a) ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il



Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 18 del 10 aprile 2015, ha deciso di consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree assegnate in diritto di superficie nel vigente P.E.E.P., approvato con D.P.G.R., n. 1534 del 23 dicembre 1993 e nel precedente P.E.E.P. di cui al Decreto del Provveditorato alle OO.PP., n. 283 del 30 marzo 1968 e che con Delibera del Consiglio Comunale n. 85 del giorno 11 agosto 2016, è stata integrata la precedente deliberazione, con la previsione della rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse;

b) il signor D'Antona Domenico, ha presentato istanza presso il Comune di Vibo Valentia, in data 07 Agosto 2017, prot. n. 34597, pratica n. 48, relativa alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà;

c) l'area interessata dalla menzionata richiesta - facente parte del P.E.E.P. approvato con D.P.G.R. n. 1534 del giorno 23 dicembre 1993 - è sita nel Comune di Vibo Valentia (VV), località "Moderata Durant", corrispondente nel P.E.E.P. al comprensorio "B", Lotti nn. 16 e 17, e risultava censita nel Catasto dei Terreni del Comune di **Vibo Valentia, nel foglio di mappa n. 46, particelle 201, 202 (corrispondenti nel relativo P.E.E.P. ai lotti n. 16 e n. 17)**, della superficie catastale complessiva di metri quadrati 4.750 (quattromilasettecentocinquanta); essa è stata concessa, a titolo oneroso, in diritto di superficie, per la durata di 99 (novantanove) anni, dal Comune di Vibo Valentia, alla Cooperativa Edilizia a r.l. denominata "Fiamme Gialle", con l'atto a rogito del Notaio Domenico SCORDAMAGLIA, in data 17 Aprile 1997, Rep. n. 53.132, registrato a Vibo Valentia in data 6 maggio 1997, al n. 536, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Catanzaro, in data 6 maggio 1997, ai n.ri 8703/7406 (per quanto riguarda

la costituzione del diritto di superficie ) e sotto i n.ri 8.704/7.407 (per quanto riguarda la relativa convenzione ex art. 35 della Legge 865/1971), stipulandosi, contestualmente, la convenzione urbanistica prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

**d)** sull'area predetta la Cooperativa Edilizia a r.l. denominata "Fiamme Gialle", ha costruito un complesso edilizio costituito da cinque corpi di fabbrica così composti:

- n. 2 (due) corpi di fabbrica, con tipologia a schiera, catastalmente individuati al N.C.E.U. di Vibo Valentia, nel foglio di mappa n. 28, dai subalterni delle particelle 274 e 488;


- n. 2 (due) corpi di fabbrica, con tipologia quadrifamiliare, catastalmente individuati al N.C.E.U. di Vibo Valentia nel foglio di mappa n. 28, dai subalterni delle particelle 275 e 276;

- n. 1 (uno) corpo di fabbrica, con tipologia a torre, munito di due distinte scale che consentono l'accesso ai singoli appartamenti (convenzionalmente identificati come scala "A" e scala "B"), catastalmente individuati al N.C.E.U. di Vibo Valentia, nel foglio di mappa n. 28, dal subalterno della particella 273;

Il tutto, per la realizzazione di 41 (quarantuno) alloggi sociali, ad uso civile abitazione, in forza dei seguenti titoli:

- Concessione Edilizia n. 3882, rilasciata dalla competente autorità del comune di Vibo Valentia, in data 11 febbraio 1993;
- Concessione Edilizie nn. 4989 e 4990, rilasciate, entrambe, dalla competente autorità del comune di Vibo Valentia, in data 06 marzo 1997;

**e)** con atto di assegnazione definitiva di alloggio cooperativo, a rogito del Notaio Domenico SCORDAMAGLIA, di Vibo Valentia, in data 12 aprile 2001, repertorio n. 78.441, raccolta n. 17.709, registrato a Vibo Valentia, in data 27 aprile 2001, al n.



929, serie IV, trascritto a Catanzaro, in data 20 aprile 2001 R.G. 8090 al 8098 R.P.

6475 al 6483, il signor D'Antona Domenico, ha ricevuto dalla Cooperativa Edilizia a r.l., denominata "Fiamme Gialle", la proprietà superficiaria dell'unità abitativa, censita al catasto fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 46 (ex 28), particella 273, sub 11, di seguito meglio descritta, e il corrispondente diritto di superficie pro quota sull'area di pertinenza;

**f)** l'art. 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, prevede, all'atto della trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, la stipulazione di una nuova convenzione, redatta ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (oggi art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), con i necessari adattamenti alla fattispecie, avente una durata di 20 (venti) anni, diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione;

**g)** la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree, può avvenire a seguito di proposta da parte del Comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, verso il pagamento di un corrispettivo, determinato ai sensi del comma 48, dell'art. 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

**h)** il corrispettivo di cui alla precedente lettera g), è stato determinato dai competenti uffici comunali, sulla scorta dei criteri definiti dalla richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10 aprile 2015, nel seguente modo:

- euro 1.130,41 (millecentotrenta virgola quarantuno) per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

- euro 0,00 (zero virgola zero zero) quale corrispettivo per eliminazione vincoli;

- euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per diritti di segreteria;

i) con l'integrazione dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ad opera dell'art.5 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è stata prevista, ai commi aggiunti 49-bis e 49-ter, la possibilità di rimuovere, a date condizioni, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse;

l) il Consiglio Comunale con deliberazione n. 85 del giorno 11 agosto 2016 ha deciso di consentire ai proprietari di unità abitative e loro pertinenze realizzate in ambiti P.E.E.P., su loro specifica domanda e con spese a carico dei medesimi, la rimozione dei vincoli predetti, mediante la stipula di una convenzione in forma pubblica, come previsto dal comma 49-bis dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previo il pagamento di una somma quantificata nella misura percentuale del 90% (novanta per cento) del corrispettivo versato o da versare per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, calcolato ai sensi del comma 48 del citato art. 31, con riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo;

m) il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, di cui al comma 48 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato determinato dai competenti uffici comunali, sulla scorta dei criteri definiti dalla richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10 aprile 2015, in euro 1.130,41 (millecentotrenta virgola quarantuno), mentre il corrispettivo per la rimozione dei vincoli, di cui al comma 49-bis del medesimo art. 31, è stato determinato dai competenti uffici comunali, sulla scorta dei criteri definiti dalla pure richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del giorno 11 agosto 2016, in euro 0,00 (zero virgola zero zero).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:



## **Articolo 1**

### **Valore ed efficacia delle premesse**

Le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente atto.

## **Articolo 2**

### **Consenso ed oggetto**

Il Comune di Vibo Valentia, come sopra rappresentato, cede al signor D'Antona Domenico, che acquista, in comunione legale dei beni, la quota pari a 15,710 (quindici virgola settecentodieci) millesimi del diritto di piena proprietà dell'area di sedime e di pertinenza della porzione immobiliare meglio descritta alla lettera e) delle premesse, sita nel Comune di Vibo Valentia (VV), località "Moderata Durant", già censita nel Catasto dei Terreni del Comune di Vibo Valentia, al foglio di mappa n. 46, con le particelle nn. 201 e 202, della superficie catastale di metri quadrati 4.750, già concessa dallo stesso Comune di Vibo Valentia in diritto di superficie, dando atto le parti che la menzionata quota, pari a 15,710 (quindici virgola settecentodieci) millesimi, è quella di spettanza della porzione immobiliare facente parte del fabbricato posto nel Comune di Vibo Valentia, Località Moderata Durant, assegnata al signor D'Antona Domenico, con atto di assegnazione definitiva di alloggio, ricevuto dal Notaio Domenico Scordamaglia, in data 12 aprile 2001, repertorio n. 78.441, e precisamente:

a) appartamento, per civile abitazione, posta al piano quarto, scala A, avente accesso dalla porta posta sulla destra di chi esce dal vano ascensore, composto da quattro vani, cucina, due bagni, ripostiglio e balconi con annesso locale ad uso garage al piano seminterrato, avente la consistenza catastale complessiva di vani 6,5 (sei virgola cinque), confinate con:

l'appartamento sub 12, il vano scala, il vano ascensore e lo spazio di isolamento del

fabbricato, mentre il locale garage confina con i locali garage, sub 33 e sub 32, corridoio di accesso condominiale.

Detta unità immobiliare, risulta individuata al Catasto dei Fabbricati, al foglio di mappa n. 46, particella 273, subalterno 11, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 2, via Moderata Durant snc, piano 4, scala A, rendita catastale di euro 399,48 (trecentonovantanove/48).

### **Articolo 3**

#### **Effetti giuridici**

In conseguenza della cessione, il signor D'Antona Domenico, in comunione legale dei beni, diviene, oltre che comproprietario pro quota dell'area in oggetto, **pieno e definitivo proprietario della menzionata unità abitativa**, già acquistata in proprietà superficiaria per la durata di anni 99 (novantanove), per effetto dell'atto di assegnazione di cui alla lettera e) delle premesse.

### **Articolo 4**


#### **Precisazioni**

La cessione è fatta ed accettata nell'attuale stato di fatto e di diritto dell'area in oggetto, con le servitù attive e passive esistenti e le situazioni giuridiche soggettive derivanti dai titoli di provenienza, con garanzia del Comune di Vibo Valentia per la titolarità e disponibilità di quanto ceduto e per la sua libertà da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, da oneri, da usi civici, da diritti reali o personali a terzi spettanti.

### **Articolo 5**

#### **Riferimenti urbanistici**

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il Comune di Vibo Valentia, come sopra rappresentato, esibisce il certificato di destinazione urbanistica



concernente l'area in oggetto, rilasciato dalla competente autorità in data 21 marzo 2018 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e dichiara che, dalla data del rilascio di tale certificato, alla data odierna, non sono intervenute modificazioni dei relativi strumenti urbanistici.

Dichiara inoltre che la costruzione del fabbricato comprendente i beni in oggetto, è avvenuta in conformità ai citati titoli:

- Concessione Edilizia n. 3882, rilasciata dalla competente autorità del Comune di Vibo Valentia, in data 11 febbraio 1993;
- Concessioni Edilizie nn. 4989 e 4990, rilasciate entrambe dalla competente autorità del Comune di Vibo Valentia, in data 06 marzo 1997.

#### **Articolo 6**

##### **Insussistenza di vincoli**

Poichè la convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie, è stata stipulata, ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in data 17 aprile 1997, rep n. 53.132 e che è decorso il periodo di 20 (venti) anni previsto dall'art. 31, comma 46, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per la durata della nuova convenzione di cui all'art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (oggi art. 18 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380) e pertanto il Comune di Vibo Valentia, come sopra rappresentato, dichiara e riconosce:

- che non sussistono più, con riferimento alla menzionata unità abitativa, **i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione nonché del canone massimo di locazione**, contenuti nella richiamata convenzione che ha accompagnato la costituzione del diritto di superficie;
- che la menzionata unità abitativa potrà essere alienata a qualsiasi titolo, e concessa in locazione a chiunque, ed a condizioni di libero mercato, non ricorrendo l'esigenza



di alcun prezzo massimo di cessione o canone massimo di locazione;

- che sono decaduti, con riferimento alla menzionata unità abitativa, tutti i limiti di negoziabilità, compreso il possesso di requisiti soggettivi per acquirenti e conduttori, ed il diritto di prelazione a favore dello stesso Comune di Vibo Valentia, di cui alla richiamata convenzione che ha accompagnato la costituzione del diritto di superficie.

### **Articolo 7**

#### **Corrispettivo**


Il corrispettivo per la cessione è stato dalle parti pattuito in euro **1.130,41 (millecentotrenta virgola quarantuno)**, sulla base della determinazione dei competenti uffici comunali di cui alla lettera h) delle premesse, oltre ad euro **0,00 (Zero virgola zero zero)** per eliminazione vincoli, ed euro **50,00 (cinquanta virgola zero zero)** per diritti di segreteria.

Il Comune di Vibo Valentia, come sopra rappresentato, dichiara di aver già ricevuto i predetti importi dal signor D'Antona Domenico e ne rilascia quietanza a saldo.

Il dott. Nesci Filippo, nella qualità dinanzi specificata, il signor D'Antona Domenico,

- ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, resi da me ufficiale rogante edotti sulle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate - attestano, in relazione a quanto disposto dall'art. 35, comma 22, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dichiarano:

a) che il corrispettivo, quale sopra riportato, è stato pagato mediante quattro versamenti effettuati con bollettini postali, per il tramite degli uffici n. 38/148 di



Poste Italiane, in favore del conto corrente postale n. 317891 intestato al Comune di Vibo Valentia, servizio di Tesoreria, e precisamente:

- euro 565,21 (cinquecentosessantacinque/21), bollettino postale n. 0003 del giorno 25 settembre 2017, con causale "trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà";

- euro 565,21 (cinquecentosessantacinque/21), bollettino postale n. 0001 del giorno 26 gennaio 2018, con causale "trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà-saldo";

- euro 0,00 (zero/00), bollettino postale n. 005 del giorno 25 settembre 2017, con causale "trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà - eliminazione vincoli";

- euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), bollettino postale n. 04 del 25 settembre 2017, con causale "diritti di segreteria per trasformazione diritto di superficie";

b) che le parti non si sono avvalse di un mediatore per la conclusione del presente atto.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 8**

#### **Voltura, trascrizione e dichiarazioni**

Sono autorizzate la voltura e la trascrizione della cessione contenuta nel presente atto, precisandosi, ai fini delle stesse, che, oggetto della cessione predetta, deve intendersi la suddetta quota di "proprietà per l'area" pari a 15,710 (quindici virgola settecentodieci) millesimi, spettante al Comune di Vibo Valentia, in relazione alla menzionata unità abitativa, censita con il sub 11, di proprietà del signor D'Antona Domenico, in comunione legale dei beni.

Il Comune di Vibo Valentia, come sopra rappresentato, rinuncia all'ipoteca legale.

Le parti dichiarano che, comportando la cessione contenuta nel presente atto il trasferimento pro quota di un'area e non di edifici o unità immobiliari:

- non è necessario che l'intestatario Comune di Vibo Valentia (riguardo alla "proprietà per l'area") dichiari che i dati catastali sopra riportati sono conformi allo stato di fatto e nemmeno che il medesimo Comune dichiari che le planimetrie catastali sono regolarmente depositate in Catasto e anch'esse conformi allo stato di fatto;

- non è necessario che venga allegata copia dell'attestato di prestazione energetica e che l'acquirente dichiari di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica;

- non è necessario rendere alcuna dichiarazione o prestare alcuna garanzia, in ordine alla conformità degli impianti.

## Articolo 9


### Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del signor D'Antona Domenico.

Si richiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 12 pagine a video dandone lettura ai componenti, unitamente alle parti leggibili degli allegati, i quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui, a conferma, viene sottoscritto attraverso l'acquisizione digitale della



sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

**L'Acquirente Sig. D'Antona Domenico**


*D'Antona Domenico*

**Per il Comune: Il Dirigente dott. Filippo Nesci**

*F. Nesci*

**Il Segretario Generale dott. Fratino Michele**

*M. Fratino*



Allegato "A" al cap. u. 173/2018

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**  
-DIPARTIMENTO 2 -SETTORE 4  
Territorio e Pianificazione Urbana Sostenibile

89900 - Vibo Valentia - Piazza Martiri Dell'Ungheria - P.I. 00



Prot. n.

14608

del

21 MAR. 2018

Sig. D'Antona Domenico  
Via Volturmo, 35  
Monza

**Oggetto: Certificato di destinazione e prescrizioni urbanistiche (ex art.30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380).**

**IL DIRIGENTE**

- Vista l'istanza, del 26.01.2018 con la quale il Sig. D'Antona Domenico, nato a Catania il 07.11.1968, e residente alla via Volturmo n. 35 Monza, chiede il rilascio di un certificato di destinazione e prescrizioni urbanistiche, per le particelle di terreno nn. 201-202 ora edificate, del foglio di mappa n. 46;
- Vista la Variante al Piano Regolatore Generale (Variante Karrer) adottata con deliberazione del Commissario Prefettizio n.648 dell'11.4.1988;
- Vista la deliberazione del C.C. n.37 del 25.5.98 inerente la presa d'atto della tacita approvazione della predetta Variante (delibera divenuta esecutiva l'11.6.98 e pubblicata sul B.U.R. l'11.7.98);
- Considerato che il TAR Calabria con ordinanza 3.12.98 disponeva la sospensiva della deliberazione n.37/98;
- Considerato che il Consiglio di Stato, con proprie ordinanze 20.12.00, nn.6644 e 6645, sospendeva le decisioni del Tar Calabria n.1034/2000 e n.1035/2000;
- Vista la deliberazione della G.C. n.4/2001 inerente la presa d'atto delle predette ordinanze del Consiglio di Stato;
- Viste le decisioni definitive dello stesso Consiglio di Stato nn.547/02 e 548/02 inerenti l'annullamento delle sentenze del Tar Calabria nn.1034/00 e n.1035/00 sopra citate;
- Vista la Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- Dato atto che l'Ente ha adottato il PSC in data 05/12/2014 con delibera di adozione n. 84 e che ai sensi dell'art. 60 della L.R. 19/2002 e s.m.i. sono decorsi i termini riguardanti l'applicazione delle misure di salvaguardia;
- Richiamato l'art. 65 c.2 lettera a) della L.R. 19/2002 e s.m.i. che sancisce come il PRG a suo tempo approvato conserva validità limitatamente alle zone omogenee A) e B) e relative sottozone previste, mentre per le rimanenti zonizzazioni è estesa la destinazione Agricola, disciplinata agli art. 50,51,52 della L.R. 19/2002 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n.380/01;

**CERTIFICA**

- che i terreni, siti in agro del Comune di Vibo Valentia, distinti in catasto Terreni al foglio di mappa n.46 particelle nn.201-202 ora edificate, così come si individuano nella cartografia in atti, hanno la seguente destinazione urbanistica:

**Relativamente alla Variante al PRG vigente:**

- foglio di mappa n. 46 part.lla n. 201-202 ora edificate: ricadono per quanto sopra descritto in Zona Agricola;


Le prescrizioni urbanistiche della Zona Agricola Normale sono disciplinate dall'art.44, delle Norme Tecniche di Attuazione della predetta Variante al P.R.G.C. di cui si allega lo stralcio per farne parte integrante e sostanziale del presente certificato.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di carattere generale, vigenti in materia di edilizia ed urbanistica, comprese quelle inerenti la protezione del nastro stradale ai sensi del D.M. 1.4.68, n.1404 e successivo D.P.R n.147/93, in esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, nonché tutte le altre prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione, del Regolamento Edilizio Comunale e s.m.i.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Vibo Valentia, li 14.03.2018

Il Tecnico  
Arch. Giuseppe Petruzza



Il Dirigente  
Dot. Michele Frattino

